

# Foglio Informativo Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by Import ed Export

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

## SEZIONE 1 - Informazioni sulla Banca

**Denominazione:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.")  
– Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

**Sede Legale e Direzione Generale:** Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

**Sito internet:** [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it) **Indirizzo di posta elettronica certificata:** [iccreabanca@pec.iccreabanca.it](mailto:iccreabanca@pec.iccreabanca.it)

**Numero telefonico:** +39 06.7202.1 - **Numero fax:** +39 06.7207.5000 - **E-mail:** [info@iccrea.bcc.it](mailto:info@iccrea.bcc.it)

**Capitale sociale:** Euro 1.401.045.452,35, interamente versato

**Numero Repertorio Economico Amministrativo:** 801787

**Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e:** 04774801007

**Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA** 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

**Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia:** 5251

**Codice ABI:** 08000

**Sito internet Gruppo Bancario Iccrea:** [www.gruppoiccrea.it](http://www.gruppoiccrea.it)

## SEZIONE 1 bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

**Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente**

**Nome e Cognome**

**Indirizzo**

**Telefono**

**E-mail**

**Qualifica del soggetto convenzionato**

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

## SEZIONE 2 - Che cosa sono i Crediti Documentari e le Lettere di Credito Stand-by

### STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Il **Credito Documentario** è una forma di regolamento legata al commercio internazionale in cui un istituto bancario (Banca Emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni ricevute dal suo cliente importatore (Ordinante), si impegna ad effettuare direttamente o tramite una propria banca corrispondente una prestazione nei confronti di un terzo esportatore (Beneficiario), contro presentazione - da parte di quest'ultimo - di documenti commerciali relativi alla fornitura e/o alla spedizione di merci conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Le prestazioni possono essere così distinte:

- pagamento a vista: alla presentazione di documenti conformi, il Beneficiario ottiene il pagamento a vista;
- pagamento differito: alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario riceve un impegno formale – emesso dalla Banca Emittente e/o Designata – ad effettuare il pagamento alla scadenza;
- accettazione: alla presentazione di documenti conformi, il Beneficiario riceve l'accettazione di una tratta, emessa sulla Banca Emittente e/o Designata indicata nel Credito.
- negoziazione: la banca designata a negoziare ha la possibilità di acquistare tratte e/o documenti, anticipando i fondi al Beneficiario.

Gli istituti bancari coinvolti nel processo si attengono esclusivamente al contenuto dei documenti, non sulle merci da essi rappresentate o descritte. Il pagamento eseguito dalla Banca Confermante e dalla Banca Emittente è sempre liberatorio a seguito dei loro impegni irrevocabili di "emissione" e di "conferma".

È sicuramente il sistema di regolamento più equo che viene utilizzato per compravendite internazionali, che meglio contempera le opposte esigenze dell'esportatore, che ricorrendo all'uso di questo strumento è certo di essere pagato **dietro presentazione di documenti conformi**, e dell'importatore che non paga fino a che i documenti non vengono riscontrati conformi dall'istituto bancario competente (Banca Emittente, Banca Confermante, Banca Designata). Per le suddette ragioni, costituisce uno dei sistemi di regolamento delle transazioni commerciali più affidabile.

La **Lettera di Credito Stand-by** è una particolare forma di Credito Documentario con caratteristiche analoghe a quelle delle garanzie bancarie.

Con essa la Banca Emittente si impegna ad effettuare il pagamento solo in caso di **inadempienza dell'Ordinante**, a condizione che i documenti presentati dal Beneficiario siano, nella forma, conformi ai termini ed alle condizioni previste dalla Lettera di Credito Stand-by.

I Crediti Documentari e le Lettere di Credito Stand-by sono disciplinati dalle **vigenti Normative** emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

I Crediti Documentari e le Lettere di Credito Stand-by sono inoltre - per loro natura - **operazioni autonome** rispetto alla transazione commerciale sottostante; pertanto, gli obblighi assunti dalle parti (Ordinante - Beneficiario) non possono essere modificati o annullati con riferimento a rapporti contrattuali o extracontrattuali estranei al Credito Documentario oppure alla Lettera di Credito Stand-by.

L'emissione di un Credito Documentario (Credito Documentario Import) e/o di una Lettera di Credito Stand-by (Lettera di Credito Stand-by Import) sono subordinate alla concessione di una Linea di Credito da parte della Banca.

In caso di operazioni Import, la Banca può concordare con l'Ordinante la concessione di un Plafond Creditizio, da intendersi come massimale creditizio pattuito in sede di stipula del rapporto contrattuale di cui l'Ordinante può avvalersi per richiedere in misura totale o parziale e in momenti negoziali distinti l'emissione di più Crediti Documentari e/o Lettere di Credito Stand-by.

La Banca può valutare discrezionalmente l'intervento di ulteriori controparti bancarie o assicurative ai fini della riduzione parziale del rischio sotteso all'operazione, mediante sottoscrizione di polizze assicurative dedicate oppure in forza di accordi quadro di condivisione del rischio.

La partecipazione delle citate controparti non determinerà l'applicazione di ulteriori oneri economici per il cliente, distinti rispetto alla condizione economica in oggetto, se non l'eventuale produzione di documentazione istruttoria demandata al cliente stesso, propedeutica per il perfezionamento delle misure di intervento.

<b>SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE PER IL CLIENTE ORDINANTE</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Modalità di Utilizzo dell'Ammontare disponibile concesso dalla Banca</b>
Linea di Credito	Ammontare utilizzabile integralmente o parzialmente in un'unica soluzione per l'emissione di un Credito Documentario o una Lettera di Credito Stand-by
Plafond Creditizio	Ammontare utilizzabile in una o più soluzioni. La Banca determina in sede contrattuale con il Cliente Ordinante lo specifico l'ammontare minimo di Plafond Creditizio destinabile sulla singola emissione di Credito Documentario o Lettera di Credito Stand-by. La Banca può eventualmente riconoscere al Cliente Ordinante la possibilità di ripristino dell'Ammontare di Plafond Creditizio disponibile (rotatività), nei termini del periodo massimo di disponibilità riconosciuto dalla Banca e concordato in sede contrattuale, nonché nei limiti dell'importo massimo disponibile del Plafond Creditizio residuo.

Per avvalersi delle prestazioni della Banca nell'ambito delle operazioni Import di Credito Documentario e Lettere di Credito Stand-by è necessaria la sottoscrizione o il mantenimento in essere di un rapporto di conto corrente radicato presso una Banca di Credito Cooperativo Affiliata al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

### **PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)**

- a) per il cliente Ordinante (importatore): il pagamento della banca emittente si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal Beneficiario. Pertanto, in caso in cui la merce o il servizio non corrispondessero effettivamente a quanto indicato nei documenti presentati e quindi a quanto pattuito nel contratto commerciale, il cliente sarà comunque addebitato.
- b) per il cliente Beneficiario (esportatore): il mancato pagamento da parte della Banca Emittente del Credito Documentario oppure della Lettera di Credito Stand-by, a causa di sua insolvenza o di moratoria del Paese di residenza.
- c) rischio di cambio (se espresso in divisa diversa da quella del conto da addebitare/accreditare).
- d) in considerazione del fatto che le operazioni in questione possono essere assoggettate a norme di legge estere e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), tra i possibili rischi deve essere ricompreso anche quello di gestire e trattare in sede estera eventuali problematiche giudiziarie.
- e) operazioni con Paesi ad Alto Rischio e/o Sanzionati. Qualora il Cliente intenda richiedere l'assistenza della Banca per un'operazione import o export (con ciò intendendosi qualsiasi attività bancaria di supporto all'attività di import o export) dovrà preventivamente effettuare un'analisi sull'operazione e sulle controparti implicate (banche, clienti, beneficiari, paese, ecc.). La Banca non assume alcun impegno quanto alle tempistiche di valutazione dell'operazione proposta né quanto all'esito della stessa valutazione.



## SEZIONE 3 – Principali Condizioni Economiche

### SEZIONE 3.1 - Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by Import

Principali condizioni contrattuali ed economiche, espresse come valori massimi applicabili

COSTI DI STIPULA CONTRATTUALE	IMPORTO MASSIMO
<p><b>Spese di istruttoria</b>  <i>Spese di istruttoria onnicomprensiva applicata up-front, ovvero contestualmente alla data di stipula del rapporto contrattuale</i></p>	<p>Pari all'1,00 % di, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>in caso di Linea di Credito</u>: importo nominale di emissione del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by</li> <li>▪ <u>in caso di Plafond Creditizio</u>: ammontare dell'affidamento complessivamente concesso al cliente Ordinante in sede di stipula contrattuale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo totale o parziale dello stesso</li> </ul>

COSTI DI EMISSIONE	IMPORTO MASSIMO
<p><b>Spesa fissa di emissione</b>  <i>La Spesa riportata si intende riferita alla singola emissione di Credito Documentario o Lettera di Credito Stand-By</i></p>	<p><u>Credito Documentario</u>: € 100,00</p> <p><u>Lettera di Credito Stand-by</u>: € 100,00</p>
<p><b>Commissione percentuale di emissione</b>  <i>La Commissione riportata si intende riferita alla singola emissione di Credito Documentario o Lettera di Credito Stand-By</i></p>	<p><u>Credito Documentario</u>: Pari allo 0,25 % dell'importo nominale del documento, conteggiato per mese o frazione di esso, per tutto il periodo intercorrente tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la data di emissione del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by; e</li> <li>• la data di scadenza del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by,</li> </ul> <p>con un minimo di € 50,00.</p> <p><u>Lettera di Credito Stand-by</u>: Pari allo 0,25 % dell'importo nominale del documento, conteggiato per mese o frazione di esso, per tutto il periodo intercorrente tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la data di emissione del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by; e</li> <li>• la data di scadenza del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by,</li> </ul> <p>con un minimo di € 50,00.</p> <p>La Banca può valutare discrezionalmente l'intervento di ulteriori controparti bancarie o assicurative ai fini della riduzione parziale del rischio sotteso all'operazione, mediante sottoscrizione di polizze assicurative dedicate oppure in forza di accordi quadro di condivisione del rischio.</p> <p>La partecipazione delle citate controparti non determinerà l'applicazione di ulteriori oneri economici per il cliente, distinti rispetto alla condizione</p>

COSTI DI EMISSIONE	IMPORTO MASSIMO
	economica in oggetto, se non l'eventuale produzione di documentazione istruttoria demandata al cliente stesso, propedeutica per il perfezionamento delle misure di intervento.
<b>Spese di variazione/modifica alle condizioni di originaria emissione del Credito Documentario/Lettera di Credito Stand-by</b> <i>Spese applicate laddove la modifica/variazione non riguardi l'ammontare di emissione o la validità del Documento emesso.</i> <i>In caso contrario, troveranno applicazione, in aggiunta alle spese di variazione/modifica, la "Commissione percentuale di emissione" precedentemente rappresentate.</i>	€ 50,00 su singola modifica

COSTI DI UTILIZZO	IMPORTO MASSIMO
<b>Commissione di utilizzo</b>	Pari allo 0,30 % dell'importo nominale dei documenti presentati in utilizzo del Credito Documentario o della Lettera Credito Stand-by con un minimo di € 50,00.
<b>Commissione per pagamento differito</b>	Pari allo 0,30 % dell'importo nominale dei documenti presentati in funzione dell'emissione del singolo Credito Documentario e/o della singola Lettera di Credito Stand-By, conteggiato per mese o frazione di esso, per tutto il periodo intercorrente tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la data di scadenza del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by; e</li> <li>• la data dell'effettivo pagamento del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by,</li> </ul> con un minimo di € 50,00.
<b>Recupero Spese Swift</b>	€ 15,00 per ogni messaggio prodotto
<b>Commissione di mancato utilizzo</b>	Pari allo 0,25% dell'ammontare non utilizzato della singola Linea di Credito o del Plafond stipulato.

SPESE PER COMUNICAZIONI PERIODICHE EX ART. 119 T.U.B.	IMPORTO MASSIMO
<b>Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)</b>	€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per ciascun foglio aggiuntivo, € 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici.
<b>Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)</b>	€ 0,76 per foglio se richiesto dal cliente

ALTRE SPESE RECLAMATE DA TERZI	DESCRIZIONE
<b>Somme reclamate da Terze Banche Confermanti e connesse all'emissione del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by.</b>	A carico del cliente Ordinate, documentate ed addebitate per il tramite della Banca di Credito Cooperativo presso cui è radicato il rapporto di conto corrente intestato al cliente.

SPESE DI INADEMPIMENTO/MANCATO PAGAMENTO	MISURA MASSIMA
<b>Tasso di mora reclamato dalla Banca in caso di mancato adempimento del cliente alle ragioni di debito contratte</b>	<p>6,70%</p> <p>Tasso di mora risultante dalla sommatoria del Parametro di Indicizzazione e dello Spread, nelle misure e modalità di seguito rappresentate.</p> <p><u>Spread:</u> 4%</p> <p><u>Parametro di Indicizzazione:</u>  EURIBOR su base 360, 3 mesi, arrotondato ai 10 centesimi superiori.  La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile o altri metodi di rilevazione alternativi concordati contrattualmente. Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore allo 0,00 %, il Tasso di mora successivo oggetto di conteggio e conseguente applicazione sarà pari allo Spread.  Valore del Parametro di Indicizzazione, rilevato alla data di produzione del presente Documento e arrotondato ai 10 centesimi superiori: 2,70%</p> <p>Il Tasso di mora applicato al contratto potrà essere maggiore o minore rispetto al valore attuale indicato, in relazione alla rilevazione del Parametro di Indicizzazione al momento dell'effettiva applicazione.</p>
<b>Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato (drop dead fee)</b>	1,00 % dell'importo dell'apertura di credito deliberato, applicabile - salvo diversa pattuizione esplicita - decorso il 120° giorno dalla data di comunicazione della delibera accettata dal richiedente.

VALUTE DI ADDEBITO e TASSI DI CAMBIO	GIORNATE DI RIFERIMENTO
<b>Date Valuta applicate sul rapporto di conto corrente intestato all'Ordinante e connesse alle operazioni di emissione del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by</b>	<p><u>Operazioni in Euro:</u> due giornate lavorative precedenti alla data di pagamento del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by</p> <p><u>Operazioni in divisa diversa dall'Euro:</u> due giornate lavorative precedenti alla data di pagamento del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by</p> <p><u>Commissioni e Spese:</u> contestualmente alle date di emissione, utilizzo e pagamento del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by</p>

<b>Tasso di Cambio</b>	Tasso di cambio quotato al durante ed eventualmente maggiorato da spese/commissioni aggiuntive, come risultante dalla documentazione di Trasparenza tempo per tempo pubblicata dalla Banca di Credito Cooperativo nella quale è radicato il conto corrente intestato al cliente.
------------------------	--

### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Sono di seguito indicati gli altri costi che il Cliente deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi:

<b>Commissioni per concessione di deroghe o modifiche al contratto (Waiver fee)</b>	Commissione "una tantum" compresa tra lo 0,10 % e il 2,00 % dell'importo dell'affidamento utilizzato alla data di concessione del Waiver.
<b>Spese Legali in Genere</b>	Da corrispondere da parte dell'Ordinante al professionista incaricato, secondo le tariffe dell'Albo Professionale.
<b>Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)</b>	Recupero integrale del costo sopportato da Iccrea Banca

<b>ONERI FISCALI</b>	
<i>Per le operazioni superiori ai 18 mesi, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione all'apertura di credito di uno dei seguenti regimi fiscali:</i>	
<i>i sensi dell'art. 12 del D.L. 145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione all'apertura di credito di uno dei seguenti regimi fiscali:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>imposta di registro comprensiva di imposta di bollo su contratto, garanzie, quietanze ecc., nella misura prevista dalla vigente disposizione legislativa;</i></li> <li>▪ <i>imposta sostitutiva: nelle misure legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti applicabili alla tipologia contrattuale prescelta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e successive integrazioni e modifiche.</i></li> </ul>	
<b>Imposte di registro</b>	A carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente. Attualmente pari ad € 200,00
<b>Imposte di bollo</b>	A carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente. Attualmente pari ad € 16,00
<b>Imposta sostitutiva, ex art. 17 del DPR 601/73 (solo per operazioni superiori ai 18 mesi)</b>	Applicabile nelle misure legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti applicabili alla tipologia contrattuale prescelta.
<b>Imposte e tasse presenti e future</b>	A carico del Cliente, come da previsioni delle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

**SEZIONE 3.2 - Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by Export (Iccrea Banca in qualità di Banca Confermante o Banca Designata)**

**Principali condizioni contrattuali ed economiche, espresse come valori massimi applicabili**

COSTI DI NOTIFICA e CONFERMA	IMPORTO MASSIMO
<b>Spese di preavviso</b> <i>Spese applicate sul singolo Credito Documentario o sulla Lettera di Credito Stand-by oggetto di conferma</i>	€ 30,00
<b>Spese di notifica</b> <i>Spese applicate sul singolo Credito Documentario o sulla Lettera di Credito Stand-by oggetto di conferma</i>	€ 70,00
<b>Spese di invio documentazione all'Estero</b> <i>Spese applicate su singolo plico documentale</i>	In caso di destinazione documentale in un paese europeo: € 25,00 In caso di destinazione documentale differente alla precedente: € 35,00
<b>Eventuale Commissione di conferma</b> <i>La Banca si riserva di valutare l'opportunità del proprio intervento in funzione della propria autonoma valutazione del merito creditizio connessa all'operazione.</i>	Da concordare alla singola occasione in funzione del Paese di residenza della Banca Emittente e della controparte Ordinante estera Minimo: € 300,00.  La Banca può valutare discrezionalmente l'intervento di ulteriori controparti bancarie o assicurative ai fini della riduzione parziale del rischio sotteso all'operazione, mediante sottoscrizione di polizze assicurative dedicate oppure in forza di accordi quadro di condivisione del rischio.  La partecipazione delle citate controparti non determinerà l'applicazione di ulteriori oneri economici per il cliente, distinti rispetto alla condizione economica in oggetto, se non l'eventuale produzione di documentazione istruttoria demandata al cliente stesso, propedeutica per il perfezionamento delle misure di intervento.
<b>Spese di variazione/modifica alle condizioni originarie del Credito Documentario /Lettera di Credito Stand-by</b> <i>In caso di Credito Documentario confermato/Lettera di credito Stand-By confermata, troveranno applicazione, in aggiunta alle spese di variazione/modifica, le Commissioni di conferma</i>	€ 50,00 per singola modifica
<b>Eventuale Commissione di trasferimento</b>	Pari allo 0,30 % dell'importo nominale del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by oggetto di trasferimento, con un minimo di € 100,00.
<b>Effetti presentati in utilizzo dei crediti documentari</b>	In caso di effetti non bollati, verranno regolarizzati nei bolli sulla base delle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

ALTRE SPESE RECLAMATE DA TERZI	DESCRIZIONE
<b>Somme reclamate da Banche Emittenti e/o Terze Parti connesse al pagamento del Credito</b>	A carico del cliente Beneficiario, documentate ed addebitate per il tramite della Banca di Credito Cooperativo presso cui è radicato il

<b>Documentario o della Lettera di Credito Stand-by.</b>	rapporto di conto corrente intestato al cliente.
--	--

Per le restanti fasi lavorative, ossia dall'utilizzo in poi, verranno applicati i "Costi di Utilizzo" di cui alla Sezione 3.1 - Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by Import.

VALUTE DI ADDEBITO E ACCREDITO e TASSI DI CAMBIO	GIORNATE DI RIFERIMENTO
<b>Date Valuta applicate sul rapporto di conto corrente intestato al Beneficiario e connesse alle operazioni di pagamento del netto ricavo del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by</b>	<u>Operazioni in Euro</u> : due giornate lavorative successive alla data di ricezione dei fondi <u>Operazioni in valuta diversa dall'Euro</u> : quattro giornate lavorative successive alla data di ricezione dei fondi <u>Commissioni e Spese</u> : contestualmente alle date di preavviso, notifica, conferma, trasferimento ed accredito al Beneficiario del netto ricavo del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by
<b>Tasso di Cambio</b> Applicato per Operazioni di pagamento Crediti Documentari o Lettera di Credito Stand-by in valuta diversa dalla divisa del conto corrente intestato all'Ordinante.	Tasso di cambio quotato al durante alla data effettiva di messa a disposizione del netto ricavo ed eventualmente maggiorato da spese/commissioni aggiuntive, come risultante dalla documentazione di Trasparenza tempo per tempo pubblicata dalla Banca di Credito Cooperativo nella quale è radicato il conto corrente intestato al cliente.

## SEZIONE 4 – Recesso, Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

### RECESSO

Il Credito Documentario e la Lettera di Credito Stand-by possono essere emessi solo in forma irrevocabile; pertanto, non possono essere revocate né modificate senza il consenso scritto di tutte le Parti coinvolte, incluso il Beneficiario e la sua Banca.

### RECLAMI – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [reclami@iccrea.bcc.it](mailto:reclami@iccrea.bcc.it) o posta elettronica certificata [reclami@pec.iccreabanca.it](mailto:reclami@pec.iccreabanca.it).

La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami".

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR – con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it), sezione "Reclami".

## SEZIONE 5 - Legenda

<b>Banca Confermante</b>	Banca che, su mandato della Banca Emittente, assume nei confronti del Beneficiario un impegno autonomo, diretto ed irrevocabile ad effettuare la prestazione alle condizioni previste dal Credito Documentario o dalla Lettera di Credito Stand-by.
<b>Banca Designata</b>	Banca che riceve mandato dalla Banca Emittente ad eseguire per suo conto la prestazione nei confronti del Beneficiario di un Credito Documentario o di una Lettera di Credito Stand-by emessa a Suo favore
<b>Banca Emittente</b>	Banca che rilascia un'obbligazione di pagamento mediante l'emissione di un Credito Documentario o di una Lettera di Credito Stand-by, su richiesta dell'Ordinante.
<b>Beneficiario</b>	Soggetto in favore del quale viene emesso dalla Banca Emittente, su indicazione dell'Ordinante, il Credito Documentario o la Lettera di Credito Stand-by.
<b>Presentazione Conforme</b>	Trattasi di una presentazione conforme ai termini ed alle condizioni riportate nel Credito Documentario o nella Lettera di Credito Stand-by, alle vigenti normative emanate dalla CCI di Parigi ed alla prassi bancaria internazionale uniforme.
<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi</b>	Organizzazione non governativa che ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale, grazie alle emissioni di norme ed usi uniformi che per le operazioni di Credito Documentario o Lettera di Credito Stand-by, la prima pubblicazione è avvenuta nel 1933. Successivamente si sono susseguite diverse Revisioni, quella attualmente in vigore è la Revisione del 2007 (Pubblicazione ICC n. 600 NUU).

<b>Conferma</b>	<p>È l'impegno autonomo ed inderogabile emesso dalla Banca Confermante, che si aggiunge a quello della Banca Emittente, ad onorare o negoziare una presentazione conforme.</p> <p>La Banca Confermante copre il Beneficiario sostanzialmente da due rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Rischio Banca</u>, inteso come mancato adempimento della Banca Emittente;</li> <li>• <u>Rischio Politico</u>, inteso come default del Paese dove risiede la Banca Emittente.</li> </ul>
<b>Credito Documentario</b>	<p>Impegno irrevocabile della Banca Emittente (assunto su istruzioni del cliente Ordinate) ad eseguire una prestazione a favore del Beneficiario, a fronte della presentazione di quest'ultimo dei documenti richiesti dal Credito Documentario nel rispetto delle condizioni ivi previste e della normativa vigente.</p>
<b>Linea di Credito</b>	<p>È una forma di affidamento concessa dalla Banca al cliente Ordinate, pattuita in sede contrattuale, utilizzabile in tutto o in parte per l'emissione di un Credito Documentario o una Lettera di Credito Stand-by.</p>
<b>Ordinate</b>	<p>Soggetto situato all'estero che richiede alla propria Banca di emettere il Credito Documentario in favore del Beneficiario.</p>
<b>Plafond Creditizio</b>	<p>È una forma di affidamento concessa dalla Banca al cliente Ordinate, pattuita in sede contrattuale, associabile a più Linee di Credito e, pertanto, a più emissioni di Crediti Documentari o Lettere di Credito Stand-by dilazionate nel corso del rapporto contrattuale.</p> <p>La Banca determina in sede contrattuale con il Cliente Ordinate lo specifico l'ammontare minimo di Plafond Creditizio destinabile sulla singola emissione di Credito Documentario o Lettera di Credito Stand-by.</p> <p>La Banca può eventualmente riconoscere al Cliente Ordinate la possibilità di ripristino dell'Ammontare di Plafond Creditizio disponibile (rotatività), nei termini del periodo massimo di disponibilità riconosciuto dalla Banca e concordato in sede contrattuale, nonché nei limiti dell'importo massimo disponibile del Plafond Creditizio residuo.</p>
<b>Tasso di Cambio</b>	<p>Rapporto tra il valore di due divise, corrispondente al prezzo di una, espresso in unità monetarie dell'altra.</p>

**Iccrea Banca S.p.A.**

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

[www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it)